

Codice dello statuto del Consiglio nazionale svedese per l'edilizia abitativa, l'edilizia e la pianificazione

Pubblicato da: Yvonne Svensson

BFS 2024:13

Progetto di regolamento del consiglio nazionale svedese per l'edilizia abitativa, l'edilizia e la pianificazione dei requisiti per gli appezzamenti di terreno, ecc.;

Pubblicati il
2024-11-20

adottato il 19 novembre 2024.

In virtù del capitolo 10, sezione 3, punto 4, sezione 9 e sezione 24, punto 1, dell'ordinanza sulla pianificazione e l'edilizia (2011:338), il consiglio nazionale svedese per l'edilizia abitativa, l'edilizia e la pianificazione stabilisce¹ quanto segue.

Capitolo 1 Disposizioni generali

Contenuto dello statuto

Sezione 1 Il presente statuto stabilisce i regolamenti per quanto riguarda:

1. requisiti per gli appezzamenti di terreno non edificati da sviluppare ai sensi del capitolo 8, sezione 9, primo paragrafo, punti 3, 5 e 6 della legge sulla pianificazione e l'edilizia (2010:900), e
2. Requisiti tecnici per la sicurezza in uso ai sensi del capitolo 3, sezione 10, dell'ordinanza sulla pianificazione e l'edilizia (2011:338).

Lo statuto contiene anche regolamenti sulla verifica ai sensi del capitolo 10, sezione 5, della legge sulla pianificazione e l'edilizia.

Ambito di applicazione del regolamento

Sezione 2 I regolamenti di cui alle sezioni da 4 a 7 e ai capitoli da 2 a 4 si applicano agli appezzamenti di terreno non edificati che devono essere sviluppati.

I regolamenti di cui alle sezioni da 3 a 14 e al capitolo 5 si applicano alla costruzione di determinati impianti diversi dai fabbricati su un appezzamento di terreno.

Deroga minore dai regolamenti del presente statuto

Sezione 3 In singoli casi è possibile derogare in misura minore ai regolamenti di cui alle sezioni da 6 a 14 e al capitolo 5 della presente legge se:

1. vi sono motivi particolari per farlo;
2. è tuttavia probabile che l'impianto sia tecnicamente soddisfacente; e
3. da un altro punto di vista non sussiste alcun inconveniente significativo.

¹ Cfr. la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Se vi è una deroga minore ai sensi del primo paragrafo, le relative motivazioni sono documentate in relazione alla concezione del progetto di cui alla sezione 8.

Definizioni

Sezione 4 I termini e le espressioni contenuti nel presente statuto hanno lo stesso significato di cui alla legge sulla pianificazione e l'edilizia (2010:900) e all'ordinanza sulla pianificazione e l'edilizia (2011:338).

Sezione 5 Ai fini del presente statuto si applicano le seguenti definizioni:

punto di entrata di emergenza: gli ingressi degli edifici o altre vie di accesso destinate ai servizi di emergenza;

punto di arresto: un luogo di parcheggio temporaneo breve di un'autovettura o di un altro veicolo per l'imbarco o lo sbarco, il carico e lo scarico;

dispositivo di smaltimento dei rifiuti: un dispositivo permanente per la gestione dei rifiuti; e

accessibile e utilizzabile: accessibile e utilizzabile per le persone a mobilità ridotta o con capacità di orientamento.

Sezione 6 Ai fini del presente statuto, i prodotti da costruzione con proprietà prevalutate sono prodotti fabbricati per essere integrati in modo permanente in opere di costruzione e che:

1. recano il marchio CE;
2. sono state omologati o controllate da un costruttore conformemente alle disposizioni del capitolo 8, sezioni 22 e 23, della legge sulla pianificazione e l'edilizia (2010: 900);
3. sono state certificate da un organismo di certificazione accreditato per l'attività e per il prodotto in questione conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la

commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, oppure

4. sono stati prodotti in una fabbrica il cui processo di fabbricazione, controllo della produzione e relativi risultati in relazione al prodotto da costruzione sono costantemente monitorati, valutati e approvati da un organismo di certificazione accreditato per i dati e per il prodotto in questione conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008.

Anche una valutazione rilasciata da un organismo dello Spazio economico europeo o della Turchia è accettata come valutazione nell'ambito dell'opzione 3 o dell'opzione 4, se l'organismo fornisce garanzie equivalenti di competenza tecnica e professionale nonché garanzie di indipendenza, con mezzi diversi dall'accreditamento per il compito di cui al regolamento (CE) n. 765/2008.

Prodotti e materiali da costruzione

Sezione 7 I prodotti e i materiali da costruzione devono avere proprietà note e documentate per quanto riguarda gli aspetti pertinenti alla capacità delle opere di costruzione di soddisfare i requisiti del presente statuto.

Si ritiene che i prodotti da costruzione con proprietà prevalutate abbiano proprietà note e documentate per quanto riguarda gli aspetti in cui sono sottoposti a valutazione preliminare.

Le proprietà dei prodotti da costruzione diversi dai prodotti da costruzione con proprietà prevalutate devono essere testate o valutate mediante un'altra metodologia accettata. Se disponibile, si utilizza la metodologia accettata nell'Unione europea.

Progettazione ed esecuzione del progetto

Sezione 8 La concezione del progetto per le strutture cui si fa riferimento al capitolo 5 sono effettuate:

1. in modo professionale;
2. affinché il lavoro possa essere svolto in modo tale da soddisfare i requisiti di tale statura; e

3. in modo da poter procedere alla manutenzione prevista.

La progettazione deve essere documentata.

Il primo e il secondo paragrafo non si applicano se non sono necessari.

Sezione 9 Gli impianti di cui al capitolo 5 sono eseguiti:

1. in modo professionale; e
2. conformemente ai documenti applicabili.

Verifica

Sezione 10 La conformità ai requisiti di cui al capitolo 5 è verificata:

1. durante la progettazione e l'esecuzione conformemente alle sezioni da 11 a 13;

2. nell'impianto finito conformemente alla sezione 14; oppure

3. mediante una combinazione dei punti 1 e 2.

La verifica è effettuata in modo professionale.

Il risultato della verifica deve essere documentato.

Sezione 11 I controlli durante la progettazione verificano che le condizioni di progettazione, i metodi di progettazione, i metodi di prova e i calcoli siano pertinenti e registrati nei documenti.

Sezione 12 I controlli effettuati durante l'esecuzione verificano che il lavoro sia svolto conformemente ai documenti applicabili.

Sezione 13 I prodotti e i materiali da costruzione devono essere controllati al momento della loro ricezione sul cantiere. Le proprietà previste dei prodotti e dei materiali da costruzione devono essere verificate.

Per i prodotti da costruzione con proprietà prevalutate, la verifica può limitarsi all'identificazione, alla verifica della marcatura e all'esame della documentazione delle proprietà oggetto di valutazione preliminare.

Sezione 14 Durante i controlli dell'impianto finito, la verifica deve essere effettuata mediante prove, misurazioni o ispezioni.

Capitolo 2 Accessibilità e utilizzabilità

Sezione 1 Quando il presente capitolo richiede accessibilità e utilizzabilità per le persone a mobilità ridotta, sono previste le seguenti dimensioni di progettazione:

1. dimensione in pianta per una sedia a rotelle pari a 0,70 x 1,30 metri;

2. diametro di sterzata del diametro di 1,50 metri; e
3. dimensione di apertura per il libero passaggio di almeno 0,90 metri.

Sezione 2 Un appezzamento di terreno che deve essere accessibile e utilizzabile deve disporre di marciapiedi tra ingressi accessibili e utilizzabili degli edifici dell'appezzamento e altri punti bersaglio accessibili e utilizzabili sull'appezzamento o direttamente adiacenti ad esso.

Sezione 3 I marciapiedi di cui alla sezione 2:

1. sono progettati tenendo conto dell'uso previsto;
2. sono uniformi e stabili;
3. hanno un'inclinazione massima di 1:12; e
4. sono facili da identificare e seguire.

Sezione 4 Quando i marciapiedi di cui alla sezione 3 hanno un livello intermedio per essere accessibili e utilizzabili, la lunghezza del livello intermedio deve consentire almeno una sedia a rotelle azionata da un assistente.

Sezione 5 Su o nelle immediate vicinanze di un appezzamento di terreno che deve essere accessibile e utilizzabile, deve trovarsi almeno un punto di arresto del veicolo entro 25 metri di distanza da un ingresso accessibile e utilizzabile

Il punto di arresto deve essere progettato e posizionato in modo che le persone con mobilità o capacità di orientamento ridotte possano utilizzare il punto di arresto.

Sezione 6 Su o nelle immediate vicinanze di un appezzamento di terreno che deve essere accessibile e utilizzabile, deve essere possibile fornire almeno un parcheggio accessibile e utilizzabile per i veicoli.

Il parcheggio è progettato e ubicato in modo che le persone con mobilità o con capacità di orientamento ridotte possano utilizzarlo.

Capitolo 3 Accesso ai veicoli di emergenza

Sezione 1 La distanza tra il cavalletto del veicolo di emergenza e i punti di entrata di un edificio non deve essere superiore a 50 metri.

In caso di motivi particolari, può essere applicata una distanza superiore a 50 metri. Per motivi particolari si intendono quelli derivanti dalla necessità di interventi di emergenza dovuti allo scopo dell'edificio o alla difficoltà di raggiungere l'edificio sull'appezzamento con veicoli di emergenza a causa delle condizioni geografiche.

Sezione 2 Deve essere previsto un percorso di emergenza se una distanza massima di 50 metri conformemente alla sezione 1, primo paragrafo, non può essere rispettata perché il cavalletto del veicolo di emergenza si trova all'interno della rete stradale o equivalente.

Se si applica una distanza superiore a 50 metri conformemente alla sezione 1, secondo paragrafo, deve essere previsto, se necessario, un percorso di emergenza se tale distanza non può essere rispettata perché il cavalletto del veicolo di emergenza si trova all'interno della rete stradale o equivalente.

Sezione 3 Il percorso di emergenza di cui alla sezione 2, compresi l'ingresso e l'uscita e il cavalletto del veicolo di emergenza, deve essere progettato e dimensionato in modo da garantire un buon accesso.

Capitolo 4 Prevenzione degli incidenti

Sezione 1 I marciapiedi tra l'ingresso di un edificio e i punti di parcheggio e di arresto devono essere progettati e dimensionati per l'uso previsto in modo che possano essere utilizzati in sicurezza.

Sezione 2 Le scale e le rampe su un appezzamento di terreno devono essere dotate di un sostegno equilibrato sotto forma di corrimano, se necessario per proteggersi dalle cadute.

Sezione 3 Le aperture nel suolo di un appezzamento di terreno devono essere dotate di dispositivi durevoli di protezione contro le cadute. Su un appezzamento di terreno in cui, tenendo conto dell'uso previsto, si può prevedere la presenza di bambini più piccoli senza una supervisione costante da parte di un adulto, i dispositivi devono essere progettati in modo che i bambini più piccoli non possano aprirli, sollevarli o altrimenti aggirarli.

Capitolo 5 Sicurezza durante l'uso per la costruzione di taluni impianti diversi dagli edifici

Sezione 1 Le aperture nei dispositivi di smaltimento dei rifiuti su un appezzamento di terreno devono essere munite di dispositivi di protezione. Su un appezzamento in cui, tenuto conto dell'uso previsto, si può prevedere la presenza di bambini più piccoli senza la sorveglianza costante degli adulti, i dispositivi di protezione devono essere progettati in modo che i bambini più piccoli non possano aggirarli.

Sezione 2 Le attrezzature fisse per parchi giochi di un appezzamento di terreno devono essere progettate e collocate in modo da limitare il rischio di lesioni.

La superficie sottostante le attrezzature fisse per parchi giochi che possono comportare un rischio di caduta deve essere in grado di assorbire gli urti ed essere altrimenti progettata per limitare il rischio di lesioni.

Sezione 3 Le piscine permanenti destinate alla balneazione o al nuoto di un appezzamento di terreno devono avere una protezione contro l'annegamento. La protezione deve essere concepita in modo tale che i bambini più piccoli non possano aggirarla.

Sezione 4 Le aperture per le bocchette in piscine permanenti destinate alla balneazione o al nuoto su un appezzamento di terreno sono concepite in modo da limitare il rischio di lesioni.

Sezione 5 Gli stagni, i pozzi permanenti e i contenitori permanenti su un appezzamento di terreno, che non sono chiusi e in cui sono stoccati liquidi, sono protetti al fine di limitare il rischio di annegamento. La protezione deve essere progettata al fine di limitare il rischio di annegamento dei bambini più piccoli.

Sezione 6 La protezione sotto forma di coperture e griglie su pozzi e contenitori permanenti deve:

1. avere una resistenza sicura; e
2. essere progettata in modo da limitare il rischio di incidenti per bambini più piccoli.

-
1. Il presente statuto entra in vigore il 1° luglio 2025.
 2. Tuttavia, le disposizioni più vecchie del regolamento edilizio del Consiglio nazionale svedese per l'edilizia abitativa, l'edilizia e la pianificazione (2011:6) – regolamenti e consulenza generale possono essere applicate nella misura di cui al punto 3 delle disposizioni transitorie del regolamento del Consiglio nazionale svedese per l'edilizia abitativa, l'edilizia e la pianificazione (2024:14), che modificano le norme in materia di edilizia abitativa, edilizia e pianificazione (2011:6) – regolamenti e consulenza generale.

A nome dell'Ente nazionale svedese per l'edilizia abitativa, l'edilizia e l'urbanistica

ANDERS SJELVGREN

Emma Rosenblom